

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LVI Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 205 del 20 dicembre 2012

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	✓		17 - Mantovani Massimo	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		18 - Marini Catiuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		19 - Modena Fiammetta		✓
4 - Brega Eros	✓		20 - Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo	✓		21 - Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Nevi Raffaele	✓	
7 - Carpinelli Roberto	✓		23 - Riommi Vincenzo	✓	
8 - Cecchini Fernanda	✓		24 - Rometti Silvano		✓
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rosi Maria	✓	
10 - Cirignoni Gianluca	✓		26 - Rossi Gianluca	✓	
11 - De Sio Alfredo	✓		27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano		✓
13 - Galanello Fausto	✓		29 - Tomassoni Franco		✓
14 - Goracci Orfeo	✓		30 - Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31 - Zaffini Francesco	✓	
16 - Locchi Renato	✓				

PRESIDENTE: Eros BREGA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO - Fausto GALANELLO

L'ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 205 DEL 20 DICEMBRE 2012

LEGGE REGIONALE - "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2007, n. 8;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17;

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1515 del 3 dicembre 2012, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 6 dicembre 2012 e assegnato in pari data, per competenza, in sede redigente, alla I Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Misure urgenti in materia di fiscalità regionale" (ATTO N. 1102);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

UDITE le relazioni della I Commissione consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Luca Barberini e per la minoranza dal Consigliere Sandra Monacelli (ATTO N. 1102/BIS);



VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) *con votazione articolo per articolo, sugli emendamenti nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 10 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA


– di approvare la legge regionale concernente: “Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”, composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Determinazione maggiorazione aliquota addizionale regionale dell'IRPEF)

1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali) rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, è confermata per l'anno d'imposta 2013 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale.

2. Sono altresì confermate le modalità applicative della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. n. 17/2011.



Art. 2

(Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 17)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 2 della l.r. n. 17/2011 è inserito il seguente comma:

“2 bis. La misura dell'imposta di cui al comma 1 è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 17/2011 le parole: *“di cui al comma 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui al presente articolo”*.

Art. 3

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili è soppressa.

Art. 4

(Adeguamento al d.l. n. 174/2012. Modificazioni a leggi regionali)

1. La Regione per il contenimento della spesa pubblica adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.



2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:


a) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), è sostituito dal seguente:

“1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”;

b) al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 8/2007, dopo le parole: *“Nelle società costituite con legge regionale”* sono inserite le seguenti: *“e nelle società di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012”;*

c) al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 8/2007, in fine, dopo le parole: *“non può essere superiore a tre”* sono aggiunte le seguenti: *“, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012, nel caso in cui la società è a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta”;*

d) in materia di assunzioni e trattamento economico del personale delle società direttamente o indirettamente



controllate dalla Regione o da enti regionali, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge;


e) la Regione provvede alla messa in liquidazione, privatizzazione e riorganizzazione delle società dalla stessa partecipate, secondo i tempi e le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012;

f) alle acquisizioni di beni e servizi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8bis dell'articolo 4 del d.l. 95/2012;

g) a decorrere dall'anno 2013, la Regione, gli enti regionali e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il limite di cui al primo periodo può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Sono fatte salve le eccezioni previste dal comma 2 dell'articolo 5 del d.l. 95/2012. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni), definiscono le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio per le rispettive amministrazioni;

h) la Regione assicura il risparmio complessivo non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari degli enti, agenzie ed organismi regionali comunque denominati e di qualsiasi natura, anche attraverso accorpamenti, soppressioni e razionalizzazioni dei medesimi enti soggetti, al fine di contenere la spesa e migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative, nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 5 dell'articolo 9 del d.l. 95/2012.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, può adottare atti di indirizzo rivolti



anche agli enti ed agenzie regionali, nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione stessa.

4. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

b) con distinta votazione che ha registrato n. 17 voti favorevoli, n. 9 voti contrari e n. 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore
Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni ed ai Comitati
Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione
Dr.ssa Maria Trani